

MyLife

Valore Cedola 2

■ Nota informativa e Condizioni di assicurazione

vita investimento



lloyd adriatico

assicurazioni e
finanza personale

Allianz Group

MyLife

Valore Cedola 2

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO
CON CONTROASSICURAZIONE
A PREMIO UNICO CON PAGAMENTO CEDOLE

(Tariffa 38m 02)

sommario

pag.

Nota informativa

| | |
|---|----|
| Terminologia | 3 |
| Premessa | 3 |
| Sezione A Informazioni relative al Lloyd Adriatico | 3 |
| Sezione B Avvertenze per il Sottoscrittore | 4 |
| Sezione C Informazioni relative al contratto | 5 |
| 1. Prestazioni assicurative | 5 |
| 2. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia con rischio finanziario a carico del Contraente | 6 |
| 3. Fondo "Epu Valore" | 7 |
| 4. Esempificazioni dell'andamento delle prestazioni | 7 |
| 5. Opzioni esercitabili alla scadenza del contratto | 8 |
| 6. Costi | 9 |
| 7. Durata del contratto | 9 |
| 8. Modalità e durata del versamento dei premi | 9 |
| 9. Riscatto (disinvestimento anticipato) | 9 |
| 10. Modalità di revoca della proposta | 10 |
| 11. Modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto | 10 |
| 12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. | 11 |
| 13. Regime fiscale (alla data di redazione della presente Nota) | 11 |
| 14. Legge applicabile al contratto | 12 |
| 15. Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli. | 12 |
| 16. Lingua in cui è redatto il contratto | 12 |
| Sezione D Informazioni in corso di contratto. | 13 |

Condizioni di assicurazione

| | |
|--|----|
| Art. 1 Capitale assicurato | 14 |
| Art. 2 Beneficiari. | 15 |
| Art. 3 Premio unico | 15 |
| Art. 4 Riscatto | 15 |
| Art. 5 Opzioni a scadenza | 16 |
| Art. 6 Conclusione del contratto - Decorrenza e scadenza | 16 |
| Art. 7 Revoca della proposta e recesso dal contratto | 16 |
| Art. 8 Cessione | 16 |
| Art. 9 Pagamenti della Compagnia | 17 |
| Art. 10 Rinvio alle norme di legge. | 18 |
| Art. 11 Tasse e imposte | 18 |
| Art. 12 Foro competente. | 18 |
| Art. 13 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato | 18 |
| Art. 14 Attività a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia con rischio finanziario a carico del Contraente. | 18 |
| Art. 15 Fondo "Epu Valore" | 19 |
| Regolamento Fondo "Epu Valore" | 20 |

nota informativa

terminologia

Compagnia: è il Lloyd Adriatico S.p.A.

Contraente: il soggetto che stipula la polizza con la Compagnia e che versa i premi; titolare a tutti gli effetti del contratto.

Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiario: il soggetto al quale spetta la somma assicurata.

Decorrenza: il 3 marzo 2005.

Scadenza contrattuale: il 31 dicembre 2009.

Premio o versamento: l'importo dovuto dal Contraente al Lloyd Adriatico.

Capitale investito iniziale o capitale iniziale: l'importo versato dal Contraente al netto dei diritti.

Titolo con rischio finanziario a carico del Contraente: il 50% del capitale iniziale è investito nel titolo descritto al punto 2 della Nota informativa per il quale il Contraente si assume il rischio finanziario dell'investimento effettuato.

Fondo "Epu Valore": il 50% del capitale iniziale è investito nel Fondo "Epu Valore", una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività del Lloyd Adriatico, che permette al Contraente di partecipare agli utili conseguiti dalla stessa. Su questa gestione il Lloyd Adriatico garantisce un rendimento annuo minimo del 2% e la restituzione del capitale investito.

premessa

La presente Nota informativa ha lo scopo di presentare le caratteristiche principali del contratto in oggetto, in modo da agevolare il Cliente (di seguito chiamato Contraente) nella lettura e nella comprensione delle Condizioni di assicurazione che lo regolano.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di contratto di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

sezione A

informazioni relative al Lloyd Adriatico

Il contratto è stipulato con il Lloyd Adriatico S.p.A., la cui forma giuridica è quella di società per azioni, che ha sede legale in Italia, in Largo Ugo Irneri n° 1, 34123 Trieste e capitale sociale di 60.000.000 euro interamente versato. Il **Numero Verde** è **800 841 061**.

L'impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 maggio 1946 (G.U. 5/7/46 n° 148) e successive integrazioni.

Il Lloyd Adriatico comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata del contratto, con riferimento alla sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

sezione B

avvertenze per il Sottoscrittore

MyLifeValore Cedola 2 è un contratto d'assicurazione sulla vita che, a fronte di un unico versamento, prevede la corresponsione di cedole periodiche e a scadenza il rimborso del capitale investito iniziale. Il Contraente si assume il rischio finanziario dell'investimento effettuato (50% del capitale iniziale) nel titolo descritto al punto 2 della presente Nota informativa. Il restante 50% è investito nella gestione interna separata Fondo "Epu Valore", per la quale il Lloyd Adriatico garantisce un rendimento annuo minimo del 2% e la restituzione del capitale investito. Si rinvia alla sezione C punto 1 della presente Nota informativa per una descrizione dettagliata delle prestazioni assicurative.

Il rischio finanziario che si assume il Contraente investendo una parte del capitale iniziale (50%) nel titolo descritto al punto 2 della Nota informativa è scomponibile e riconducibile ai rischi propri di un investimento obbligazionario ed in particolare:

- ▶ il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, connesso all'eventualità che l'emittente, ad esempio per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (*rischio di controparte*);
- ▶ il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (*rischio di interesse*);
- ▶ il *rischio di liquidità*, connesso all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi in moneta senza perdita di valore.

È possibile che, in caso di deterioramento della solvibilità della Società emittente il titolo descritto al punto 2 della Nota informativa, la prestazione corrisposta a scadenza risulti inferiore al capitale investito iniziale o le cedole risultino corrisposte in misura inferiore a quanto dovuto (*rischio di controparte*); in ogni caso la prestazione prevista a scadenza non potrà mai essere inferiore al 50% del capitale iniziale (capitale investito nel Fondo "Epu Valore"), mentre le cedole periodiche non potranno essere inferiori all'1% (50% del capitale iniziale moltiplicato per il rendimento minimo garantito del Fondo "Epu Valore" pari al 2%). Inoltre la prestazione prevista in caso di premorienza, essendo costituita da una parte direttamente collegata al valore corrente del titolo descritto al punto 2, può risultare inferiore al capitale investito iniziale; in ogni caso tale prestazione non potrà mai essere inferiore al 50% del capitale iniziale (capitale investito nel Fondo "Epu Valore") rivalutato dal 1° gennaio precedente alla data di calcolo fino alla data di calcolo stessa, in base al tasso di rendimento annuo minimo garantito del 2%. Si rinvia alla sezione C, punto 1, della presente Nota informativa per una descrizione dettagliata delle prestazioni assicurative.

Il contratto è sempre riscattabile. Non sono ammessi riscatti parziali. Essendo il valore di riscatto costituito da una parte direttamente collegata al valore corrente del

titolo descritto al punto 2 della presente Nota informativa ed essendo prevista una penale, è possibile che il valore di riscatto risulti inferiore al capitale iniziale investito. In ogni caso il valore di riscatto non potrà mai essere inferiore al 50% del capitale iniziale investito nel Fondo "Epu Valore" rivalutato dal 1° gennaio precedente alla data di calcolo in base al tasso di rendimento annuo minimo garantito del 2%, fatta salva la penale suddetta. Si rinvia alla sezione C, punto 9, della presente Nota informativa per una descrizione più dettagliata dell'operazione di riscatto.

Leggere attentamente tutta la Nota informativa prima della sottoscrizione della polizza.

sezione C

informazioni relative al contratto

Il presente contratto, a fronte dell'effettuazione di un unico versamento, prevede la corresponsione delle prestazioni sotto indicate.

1.

Prestazioni assicurative

1.1 Prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato

Al termine di ciascuno dei cinque periodi è prevista la corresponsione al Contraente di una **cedola periodica** composta:

- ▶ per 50% dalla **parte fissa** derivante dall'investimento effettuato nel titolo obbligazionario di cui al punto 2 della Nota informativa, che dà un rendimento del 2,40% (tasso annuo semplice);
- ▶ e per 50% dalla **parte variabile**, derivante dall'investimento effettuato nella gestione separata del Lloyd Adriatico, pari al rendimento annuo del Fondo "Epu Valore" riconosciuto al contratto, con il minimo garantito del 2% (tasso annuo composto).

La cedola minima complessiva su base annua sarà pertanto pari al **2,20%**.

Per il primo anno, dato che l'investimento effettuato dal Contraente è inferiore all'anno, la parte fissa sarà pari ad 1% ed il minimo garantito della parte variabile allo 0,825%, per una cedola minima complessiva pari a 1,825%.

Le cedole sono calcolate sul capitale investito iniziale, pari al versamento effettuato dal Contraente al netto dei diritti indicati al punto 6 della presente Nota informativa. Per una migliore comprensione del meccanismo di calcolo della cedola, si rimanda all'esempio riportato nel successivo punto 4.1.

I periodi di calcolo e di pagamento sono i seguenti:

| | PERIODO | DATA CALCOLO | PAGAMENTO | CEDOLA MINIMA |
|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 3 marzo 2005 - 31 dicembre 2005 | 1 gennaio 2006 | cedola | 1,825% |
| 2 | 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 | 1 gennaio 2007 | cedola | 2,20% |
| 3 | 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 | 1 gennaio 2008 | cedola | 2,20% |
| 4 | 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 | 1 gennaio 2009 | cedola | 2,20% |
| 5 | 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 | 1 gennaio 2010 | cedola + capitale | 2,20% |

Alla data di scadenza contrattuale, il 31 dicembre 2009, è previsto il rimborso al Beneficiario del **capitale investito iniziale**.

Il Contraente si assume il rischio finanziario dell'investimento effettuato (50% del capitale iniziale) nel titolo descritto al punto 2 della presente Nota informativa.

Il restante 50% è investito nella gestione interna separata Fondo "Epu Valore", per la quale il Lloyd Adriatico garantisce un rendimento annuo minimo del 2% e la restituzione a scadenza del capitale investito.

È pertanto possibile che, in caso di deterioramento della solvibilità della Società emittente il titolo descritto al seguente punto 2 (Goldman Sachs, classificata con rating A+ da Standard & Poor's e Aa3 da Moody's), **l'entità della prestazione corrisposta a scadenza risulti inferiore al capitale investito iniziale o le cedole risultino corrisposte in misura inferiore a quanto dovuto** (rischio di controparte). In ogni caso la prestazione corrisposta a scadenza non potrà mai essere inferiore al 50% del capitale iniziale (capitale investito nel Fondo "Epu Valore"), mentre le cedole periodiche non potranno essere inferiori all'1% (50% del capitale iniziale moltiplicato per il rendimento minimo garantito del Fondo "Epu Valore", pari al 2%).

1.2 Prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato

In caso di premorienza dell'Assicurato la Compagnia si impegna a liquidare al Beneficiario un capitale pari a:

- ▶ per la parte investita nel titolo obbligazionario indicato al punto 2, il 50% del capitale investito iniziale moltiplicato per il valore degli attivi attribuiti a copertura, pubblicato sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", rilevato l'ultimo giorno di quotazione del mese purché tale giorno sia successivo di almeno 5 giorni lavorativi alla data di pervenimento della documentazione di cui all'art. 9 b) delle Condizioni di assicurazione;
- ▶ per la parte investita nel Fondo "Epu Valore", il 50% del capitale investito iniziale rivalutato dal 1° gennaio precedente (o dalla decorrenza del contratto se successiva) al giorno di quotazione sopra indicato in base al tasso di rendimento annuo minimo garantito del 2%.

Essendo la prestazione in caso di premorienza costituita da una parte direttamente collegata al valore corrente del titolo descritto al punto 2, è possibile che **l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore al capitale investito iniziale**. In ogni caso tale prestazione non potrà mai essere inferiore al 50% del capitale iniziale (capitale investito nel Fondo "Epu Valore"), rivalutato dal 1° gennaio precedente (o dalla decorrenza del contratto se successiva) al giorno di quotazione sopra indicato in base al tasso di rendimento annuo minimo garantito del 2%.

Si rimanda alla lettura del seguente punto 2 per una descrizione più dettagliata del titolo destinato a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia per il quale il Contraente si assume il rischio finanziario.

2.

Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia con rischio finanziario a carico del Contraente

La Compagnia, al fine di corrispondere la parte fissa delle cedole periodiche e consentire il rimborso a scadenza del 50% del capitale investito iniziale, acquista per ogni 100 euro di capitale investito iniziale 49,588 euro nominali del titolo obbligazionario "GSACHS 30dic2009 cedola 3,25%"; fatto pari a 100% il nominale acquistato vengono attribuiti a copertura delle riserve tecniche:

- ▶ il 68,22% della cedola in pagamento il 30/12/05, il 74,46% della cedola in pagamento il 30/12/06, il 74,46% della cedola in pagamento il 30/12/07, il 74,46% della cedola in pagamento il 30/12/08, il 100% della cedola in pagamento il 30/12/09 e il 100% del mantello del titolo.

Il costo complessivo della copertura delle prestazioni sopra indicate risulta essere pari al 48,29%.

Il titolo obbligazionario "GSACHS 30dic2009 cedola 3,25%" è emesso da Goldman Sachs, avente sede legale negli USA 85 Broad Street, New York, NY 10004, classificata con rating A+ da Standard & Poor's e Aa3 da Moody's. Il suddetto investimento prevede un tasso di rendimento effettivo lordo composto del 3,18% ed un tasso nominale annuo del 3,22%.

Il valore degli attivi attribuiti a copertura, rappresentativi del valore del contratto per la parte con rischio finanziario a carico del Contraente (50% del capitale investito iniziale), è rilevato mensilmente l'ultimo giorno di quotazione del mese ed è pubblicato giornalmente sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" (rubrica index linked, voce *Valore Cedola 2*). Per convenzione, viene pubblicato proporzionalmente ad un valore a scadenza pari a 100. Qualora l'ultimo giorno di quotazione del mese la rilevazione degli attivi attribuiti a copertura non sia disponibile, viene utilizzato il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo in cui il valore degli attivi sarà nuovamente disponibile. Qualora l'impedimento alla quotazione perduri, nonché per qualsiasi altro evento non espressamente previsto dalla presente Nota informativa, si fa riferimento a quanto contenuto nel regolamento del titolo obbligazionario. Il documento può essere richiesto al Lloyd Adriatico.

L'ammontare pagabile sottoscrivendo il contratto relativamente alle prestazioni sopra indicate non è garantito dal Lloyd Adriatico, essendo legato alla solvibilità della Società emittente il titolo obbligazionario.

La Compagnia, al fine di corrispondere la parte variabile delle cedole periodiche e rimborsare a scadenza il 50% del capitale investito iniziale, investe le riserve tecniche nella gestione interna speciale denominata "Epu Valore", separata dalle altre attività del Lloyd Adriatico e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il risultato di tale gestione (di cui al punto 3 del Regolamento) è annualmente certificato (entro il 31 gennaio di ciascun anno) da una Società di revisione contabile, che ne attesta la corretta determinazione. Tale risultato, calcolato al netto della commissione di gestione trattenuta dal Lloyd Adriatico pari all'1%, determina il rendimento annuo riconosciuto al presente contratto. Qualora il rendimento annuo riconosciuto al contratto risulti essere inferiore al 2%, la commissione di gestione verrà ridotta in misura tale da garantire una **rivalutazione annua minima** del 2%.

Il Lloyd Adriatico garantisce che il capitale iniziale investito nel Fondo non potrà mai diminuire nel corso del tempo (**consolidamento**).

L'ammontare pagabile sottoscrivendo il contratto relativamente alle prestazioni sopra indicate è garantito dal Lloyd Adriatico.

Di seguito si riportano esempi, puramente indicativi, di calcolo delle prestazioni previste dal contratto. Gli importi liquidati si intendono al lordo delle imposte di legge.

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Versamento: | 10.050 euro. |
| Capitale investito iniziale: | 10.000 euro. |
| Capitale corrisposto a scadenza: | 10.000 euro. |

3.

Fondo "Epu Valore"

4.

Esemplificazione dell'andamento delle prestazioni

4.1 Cedola

Ipotizzando di riconoscere al Fondo "Epu Valore" un rendimento annuo del **4,5%** (*) indicato dall'ISVAP ed applicando la commissione di gestione dell'1%, la cedola su base annuale risulterà pari a:

$$10.000 \times [50\% \times 2,40\% + 50\% \times (4,5\% - 1\%)] = 10.000 \times (1,2\% + 50\% \times 3,5\%) = 10.000 \times 2,95\% = 295,00 \text{ euro}$$

(*) **Naturalmente non vi è nessuna certezza che l'ipotesi di rendimento del Fondo "Epu Valore" si realizzerà effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile al termine del periodo di pagamento dei premi.**

4.2 Prestazione in caso di vita a scadenza

Considerando l'intera durata contrattuale e l'ipotesi di rendimento annuo del Fondo "Epu Valore" del **4,5%** indicato dall'ISVAP, la prestazione assicurativa risulterà quella sotto indicata:

| PERIODO | CAPITALE INVESTITO INIZIALE | RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO "EPU VALORE" RICONOSCIUTO AL CONTRATTO | CEDOLA % | IMPORTO | RIMBORSO CAPITALE |
|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|-------------|-------------------|
| 3 marzo 2005 | 10.000 euro | | | | |
| 1 3 marzo 2005 - 31. dic. 2005 | | 3,5% | 2,44% | 244,16 euro | |
| 2 1° genn. 2006 - 31. dic. 2006 | | 3,5% | 2,95% | 295,00 euro | |
| 3 1° genn. 2007 - 31. dic. 2007 | | 3,5% | 2,95% | 295,00 euro | |
| 4 1° genn. 2008 - 31. dic. 2008 | | 3,5% | 2,95% | 295,00 euro | |
| 5 1° genn. 2009 - 31. dic. 2009 | | 3,5% | 2,95% | 295,00 euro | 10.000 euro |

4.3 Prestazione in caso di premorienza

In caso di premorienza dell'Assicurato, ipotizzando che il valore liquidato sia stato calcolato a fine giugno, la Compagnia si impegna a liquidare al Beneficiario una prestazione che può risultare:

Prima esemplificazione

Nell'ipotesi che a fine giugno, il valore degli attivi attribuiti a copertura indicati al punto 2 sia pari a 102, la prestazione corrisposta dalla Compagnia sarà pari: $5.000,00 \times 102\% + 5.000,00 \times (1+2\%)^{6/12} = 5.100,00 + 5.049,75 = 10.149,75$.

Seconda esemplificazione

Nell'ipotesi che a fine giugno, il valore degli attivi attribuiti a copertura indicati al punto 2 sia pari a 100, la prestazione corrisposta dalla Compagnia sarà pari: $5.000,00 \times 100\% + 5.000,00 \times (1+2\%)^{6/12} = 5.000,00 + 5.049,75 = 10.049,75$.

Terza esemplificazione

Nell'ipotesi che a fine giugno, il valore degli attivi attribuiti a copertura indicati al punto 2 sia pari a 98, la prestazione corrisposta dalla Compagnia sarà pari: $5.000,00 \times 98\% + 5.000,00 \times (1+2\%)^{6/12} = 4.900,00 + 5.049,75 = 9.949,75$.

5.

Opzioni esercitabili alla scadenza del contratto

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza e in alternativa alla liquidazione del capitale investito iniziale, il Contraente può scegliere di reinvestire il capitale in un altro prodotto assicurativo del ramo vita in vigore all'epoca.

I diritti di emissione del contratto sono pari a 50 euro. È presente inoltre un costo implicito del 1,71% derivante dalla differenza tra il 50% del capitale iniziale destinato a copertura delle prestazioni previste al punto 2 della presente Nota informativa e il costo complessivo della copertura ivi indicato. Ciò implica che solo una parte del 50% del capitale iniziale verrà investita per l'acquisto degli attivi indicati al punto 2 cui sono direttamente collegate la prestazione in caso di morte e il valore di riscatto.

La decorrenza del contratto è il 3 marzo 2005 e la scadenza è il 31 dicembre 2009, pertanto la sua durata risulta pari a 4 anni, 9 mesi e 28 giorni.

Il versamento minimo comprensivo dei diritti di emissione è pari a 5.000 euro e deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di decorrenza della polizza.

I mezzi di pagamento ammessi dal Lloyd Adriatico sono i seguenti:

- contante, limitatamente a versamenti sino a 3.098,74 euro (l'utilizzo di contanti per versamenti superiori non è ammesso);
- assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE;
- carta di credito e bancomat se accettati dall'Agenzia;
- bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Agenzia;
- reinvestimento da pre-esistente contratto.

In considerazione della disponibilità limitata del prodotto, in caso di esaurimento della disponibilità, verranno accettati i contratti in ordine cronologico di ricevimento.

Il Contraente può chiedere di riscattare il contratto da subito. Non sono ammessi riscatti parziali.

L'importo del riscatto è pari a:

- ▶ per la parte investita nel titolo obbligazionario indicato al punto 2, il 50% del capitale investito iniziale moltiplicato per il valore degli attivi attribuiti a copertura, pubblicato sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", rilevato l'ultimo giorno di quotazione del mese purché tale giorno sia successivo di almeno 5 giorni lavorativi alla data di pervenimento della documentazione di cui all'art. 9 a) delle Condizioni di assicurazione, diminuito della penale di riscatto;
- ▶ per la parte investita nel Fondo "Epu Valore", il 50% del capitale investito iniziale rivalutato dal 1° gennaio precedente (o dalla decorrenza del contratto se successiva) al giorno di quotazione sopra indicato in base al tasso di rendimento annuo minimo garantito del 2%, diminuito della penale di riscatto.

La penale di riscatto è pari allo 0,5% per ogni anno o frazione d'anno mancante alla scadenza del contratto. A titolo di esempio, se il riscatto è esercitato quando mancano alla scadenza 2 anni e 4 mesi, la penale sarà del 1,5% (0,5% x 3).

Essendo il valore del contratto costituito da una parte direttamente collegata al valore corrente del titolo descritto al punto 2 ed essendo prevista una penale di riscatto, è possibile che **il valore di riscatto risulti inferiore al capitale investito iniziale**. In ogni caso il valore di riscatto non potrà mai essere inferiore al 50% del capitale iniziale (capitale investito nel Fondo "Epu Valore") rivalutato

6.

Costi

7.

Durata del contratto

8.

Modalità e durata del versamento dei premi

9.

Riscatto
(disinvestimento anticipato)

dal 1° gennaio precedente (o dalla decorrenza del contratto se successiva) al giorno di quotazione sopra indicato in base al tasso di rendimento annuo minimo garantito del 2%, fatta salva la penale suddetta.

Si rimanda alla lettura del precedente punto 2 per una descrizione più dettagliata del titolo destinato a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia per il quale il Contraente si assume il rischio finanziario.

Il pagamento del valore di riscatto per la parte relativa all'investimento effettuato nel titolo descritto al punto 2 è dipendente dalla solvibilità della Società emittente il titolo stesso e non è garantito dalla Compagnia.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di rilevazione del valore del contratto sopra indicata. Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

Esemplificazioni del valore di riscatto, esercitato nell'ipotesi che manchino alla scadenza 2 anni e 4 mesi

Prima esemplificazione

Nell'ipotesi che a fine agosto, il valore degli attivi attribuiti a copertura indicati al punto 2 sia pari a 102, la prestazione corrisposta dalla Compagnia sarà pari:
 $[5.000,00 \times 102\% + 5.000,00 \times (1+2\%)^{8/12}] \times (100\% - 1,5\%) = (5.100,00 + 5.066,45) \times 98,5\% = 10.166,45 \times 98,5\% = 10.013,95.$

Seconda esemplificazione

Nell'ipotesi che a fine agosto, il valore degli attivi attribuiti a copertura indicati al punto 2 sia pari a 101,523, la prestazione corrisposta dalla Compagnia sarà pari:
 $[5.000,00 \times 101,523\% + 5.000,00 \times (1+2\%)^{8/12}] \times (100\% - 1,5\%) = (5.076,14 + 5.066,45) \times 98,5\% = 10.142,59 \times 98,5\% = 9.990,45.$

Terza esemplificazione

Nell'ipotesi che a fine agosto, il valore degli attivi attribuiti a copertura indicati al punto 2 sia pari a 98, la prestazione corrisposta dalla Compagnia sarà pari:
 $[5.000,00 \times 98\% + 5.000,00 \times (1+2\%)^{8/12}] \times (100\% - 1,5\%) = (4.900 + 5.066,45) \times 98,5\% = 9.966,45 \times 98,5\% = 9.816,95.$

10.

Modalità di revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione; in tale caso il Contraente verrà rimborsato dell'eventuale versamento effettuato al netto dei diritti di emissione. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta inviata a: Lloyd Adriatico S.p.A, Largo Ugo Imeri n. 1, 34123 Trieste.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

11.

Modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto

Il Contraente ed il Lloyd Adriatico hanno diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso. Tale informazione si considera recepita con la sottoscrizione della polizza o, nel caso venga sottoscritta una proposta, con il rilascio della polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta

attestante l'assenso del Lloyd Adriatico, come indicato all'art. 6 delle Condizioni di assicurazione.

Il recesso del Contraente deve essere esercitato mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto indirizzata a: Lloyd Adriatico S.p.A, Largo Ugo Irneri n. 1, 34123 Trieste.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso il Lloyd Adriatico rimborsa al Contraente il versamento eventualmente corrispostole al netto dei diritti di emissione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Si rinvia all'articolo 9 delle Condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata della documentazione che il Contraente o il Beneficiario della polizza sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Compagnia.

Le somme dovute dal Lloyd Adriatico saranno liquidate mediante accredito su conto corrente bancario comunicato dall'avente diritto (si dovranno fornire i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestazione del conto, indirizzo dell'intestatario).

In caso di **riscatto o premorienza dell'Assicurato**, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dalla data di valorizzazione delle attività poste a copertura delle riserve tecniche indicata rispettivamente ai precedenti punti 9 e 1.2 della presente Nota informativa.

In caso di **vita dell'Assicurato a scadenza**, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, il Lloyd Adriatico mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di **liquidazione di cedole**, la Compagnia provvederà a corrispondere automaticamente e senza la produzione di alcun documento da parte del Contraente, la prestazione dovuta in base a quanto indicato al punto 1.1 della presente Nota informativa, entro 30 giorni.

Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF.

Le somme corrisposte in caso di vita dell'Assicurato o in caso di riscatto, se non percepite nell'esercizio di attività commerciale, sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 12,5% della differenza, se positiva, fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (base imponibile); nel determinare l'imposta viene applicato un coefficiente di rettifica (c. d. equalizzatore), definito annualmente dalla competente autorità.

Sulle somme percepite nell'esercizio di attività commerciale l'imposta sostitutiva non viene applicata in quanto tali importi entrano a far parte del reddito d'impresa.

Il Contraente potrà comunque richiedere al consulente assicurativo tutti i chiarimenti in merito o avvalersi di idonea assistenza professionale.

12.

Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

13.

Regime fiscale
(alla data di redazione della presente Nota)

14.

**Legge applicabile
al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

Non pignorabilità e non sequestrabilità delle somme assicurate

Le somme dovute al Contraente o al Beneficiario in virtù di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere assoggettate ad azioni esecutive (pignoramenti) né ad azioni cautelari (sequestri) (art. 1923 del codice civile).

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario, per effetto della designazione, acquista un diritto proprio ed autonomo sulle prestazioni assicurate (art. 1920 del codice civile). Le prestazioni sono dovute soltanto al Beneficiario designato. Né gli eredi dell'Assicurato, né quelli del Contraente (se diverso dall'Assicurato), se non designati quali Beneficiari, hanno alcun diritto sulle prestazioni assicurate, e tale capitale non rientra nell'asse ereditario.

Revoca del Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario; lo stesso può modificare le sue intenzioni originarie attraverso l'istituto della revoca del beneficio, regolamentato dall'art. 1921 del codice civile.

L'esercizio di questo diritto è implicito in ogni nuova designazione. La revoca del beneficio è un atto che può essere compiuto solo dal Contraente. Nel caso di decesso del Contraente, tale diritto non si trasmette ai suoi eredi. Il Contraente può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria.

15.

**Regole relative all'esame
dei reclami dei Contraenti,
degli Assicurati o dei
Beneficiari in merito al
contratto ed organo
competente ad esaminarli**

Il Lloyd Adriatico intende assicurare ai propri clienti assistenza e servizi di elevata qualità.

Ricordiamo che, per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi al **Numero Verde 800 841 061** attivo presso la Sede Centrale della nostra Società.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al **SERVIZIO RECLAMI** del **Lloyd Adriatico, Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 TRIESTE, telefax 040 3220526**, indirizzo e-mail reclami@lloydadriatico.it o mediante accesso al sito internet www.lloydadriatico.it ed utilizzo della funzione "**Contattaci/Reclami**".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16.

**Lingua in cui è redatto
il contratto**

Il contratto è redatto in lingua italiana.

sezione D

informazioni in corso di contratto

Il Lloyd Adriatico comunicherà annualmente per iscritto al Sottoscrittore il rendimento annuo del Fondo “Epu Valore” riconosciuto al contratto e l’entità della cedola.

Entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale viene messo a disposizione del pubblico presso la sede legale del Lloyd Adriatico il rendiconto annuale della gestione del Fondo “Epu Valore”, certificato da una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche, che accerta la rispondenza della gestione al regolamento del Fondo.

Al fine di seguire l’andamento delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, il valore degli attivi attribuiti a copertura indicati al punto 2 della presente Nota informativa viene pubblicato giornalmente sul quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” all’interno della sezione dedicata ai Fondi Assicurativi, rubrica index linked, voce *Valore Cedola 2* e viene aggiornato mensilmente.

Il Lloyd Adriatico, inoltre, mette a disposizione del Contraente, per ogni informazione che egli intende avere sul contratto, ivi compresi i valori di riscatto, il Numero Verde 800 841 061.

Inoltre, al Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota informativa, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

condizioni di assicurazione

articolo 1

Capitale assicurato

La Società, a fronte dell'effettuazione di un unico versamento da parte del Contraente, si impegna a corrispondere le seguenti prestazioni:

a) in caso di sopravvivenza dell'Assicurato

Al termine di ciascuno dei cinque periodi (31 dicembre degli anni dal 2005 al 2009) è prevista la corresponsione al Contraente di una **cedola periodica** composta:

- ▶ per 50% dalla **parte fissa**, derivante dall'investimento effettuato nel titolo obbligazionario di cui all'art. 14 delle Condizioni di assicurazione, che dà un rendimento del 2,40% (tasso annuo semplice);
- ▶ e per 50% dalla **parte variabile**, derivante dall'investimento effettuato nella gestione separata del Lloyd Adriatico, pari al rendimento annuo del Fondo "Epu Valore" riconosciuto al contratto, con il minimo garantito del 2% (tasso annuo composto).

La cedola minima complessiva su base annua sarà pertanto pari al **2,20%**.

Le cedole sono calcolate sul capitale investito iniziale, pari al versamento effettuato dal Contraente al netto dei diritti.

Alla data di scadenza contrattuale, il 31 dicembre 2009, è previsto il rimborso al Beneficiario del **capitale investito iniziale**.

Il Contraente si assume il rischio finanziario dell'investimento effettuato (50% del capitale iniziale) **nel titolo obbligazionario descritto all'articolo 14** essendo le prestazioni previste dipendenti dalla solvibilità della Società emittente il titolo stesso. Il restante 50% del capitale iniziale è investito nella gestione interna separata Fondo "Epu Valore", per la quale il Lloyd Adriatico garantisce un rendimento annuo minimo del 2% e la restituzione a scadenza del capitale investito.

b) in caso di premorienza dell'Assicurato (controassicurazione):

La Compagnia si impegna a liquidare al Beneficiario un capitale pari a:

- ▶ per la parte investita nel titolo obbligazionario indicato all'articolo 14, il 50% del capitale investito iniziale moltiplicato per il valore degli attivi attribuiti a copertura, pubblicato sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", rilevato l'ultimo giorno di quotazione del mese purché tale giorno sia successivo di almeno 5 giorni lavorativi alla data di pervenimento della documentazione di cui all'art. 9 b) delle Condizioni di assicurazione;
- ▶ per la parte investita nel Fondo "Epu Valore", il 50% del capitale investito iniziale rivalutato dal 1° gennaio precedente (o dalla decorrenza del contratto se successiva) al giorno di quotazione sopra indicato in base al tasso di rendimento annuo minimo garantito del 2%.

Qualora l'ultimo giorno di quotazione del mese la rilevazione degli attivi attribuiti a copertura indicati all'articolo 14 non sia disponibile viene utilizzato il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo in cui il valore degli attivi sarà nuovamente disponibile. Qualora l'impedimento alla quotazione perduri, nonché per qualsiasi altro evento non espressamente previsto dalle presenti Condizioni

di assicurazione, si fa riferimento a quanto contenuto nel regolamento del titolo obbligazionario. Il documento può essere richiesto al Lloyd Adriatico.

Il Contraente si assume il rischio finanziario dell'investimento effettuato (50% del capitale iniziale) nel titolo obbligazionario descritto all'articolo 14 essendo la relativa parte della prestazione direttamente collegata al valore corrente del titolo stesso. La parte della prestazione collegata al Fondo "Epu Valore" è garantita dal Lloyd Adriatico.

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- ▶ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ▶ dopo la morte del Contraente;
- ▶ dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

articolo 2

Beneficiari

Il Contraente si impegna a versare un unico premio alla stipulazione del contratto. L'ammontare minimo del versamento compresi i diritti di emissione è pari a 5.000 euro.

articolo 3

Premio unico

Il Contraente può chiedere di riscattare il contratto da subito. Non sono ammessi riscatti parziali.

articolo 4

Riscatto

L'importo del riscatto è pari a:

- ▶ per la parte investita nel titolo obbligazionario indicato all'articolo 14, il 50% del capitale investito iniziale moltiplicato per il valore degli attivi attribuiti a copertura, pubblicato sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", rilevato l'ultimo giorno di quotazione del mese purché tale giorno sia successivo di almeno 5 giorni lavorativi alla data di pervenimento della documentazione di cui all'art. 9 a) delle Condizioni di assicurazione, diminuito della penale di riscatto;
- ▶ per la parte investita nel Fondo "Epu Valore", il 50% del capitale investito iniziale rivalutato dal 1° gennaio precedente (o dalla decorrenza del contratto se successiva) al giorno di quotazione sopra indicato in base al tasso di rendimento annuo minimo garantito del 2%, diminuito della penale di riscatto.

La penale di riscatto è pari allo 0,5% per ogni anno o frazione d'anno mancante alla scadenza del contratto.

Il Contraente si assume il rischio finanziario dell'investimento effettuato (50% del capitale iniziale) nel titolo obbligazionario descritto all'articolo 14

essendo la relativa parte del valore di riscatto direttamente collegata al valore corrente del titolo stesso. La parte del valore di riscatto collegata al Fondo "Epu Valore" è garantita dal Lloyd Adriatico.

Il riscatto comporta la risoluzione del contratto.

articolo 5

Opzioni a scadenza

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza e in alternativa alla liquidazione del capitale, il Contraente può scegliere di reinvestire il capitale in un altro prodotto assicurativo del ramo vita in vigore all'epoca.

articolo 6

**Conclusione del contratto -
Decorrenza e scadenza**

Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, nel momento in cui:

- ▶ il documento di polizza, firmato dalla Compagnia, viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato (se persona diversa); oppure
- ▶ a seguito della sottoscrizione della proposta, la Compagnia abbia rilasciato al Contraente il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

La decorrenza e la scadenza sono fissate rispettivamente alle ore 24 del 3 marzo 2005 ed alle ore 24 del 31 dicembre 2009.

articolo 7

**Revoca della proposta e
recesso dal contratto**

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo il rimborso dell'eventuale versamento al netto dei diritti. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata inviata a: Lloyd Adriatico S.p.A., Largo Ugo Irneri n. 1, 34123 Trieste.

Il Contraente ed il Lloyd Adriatico hanno inoltre il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso.

Il recesso del Contraente deve essere esercitato mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto inviata al recapito suindicato. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso il Lloyd Adriatico rimborsa al Contraente il versamento eventualmente corrispostole al netto dei diritti di emissione.

La revoca e il recesso hanno l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta e dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

articolo 8

Cessione

Il Contraente può cedere ad altri il contratto. Tale atto diventa efficace solo quando la Compagnia registri la variazione con emissione di apposita appendice.

Per tutti i pagamenti della Compagnia, ad esclusione di quelli previsti in caso di liquidazione della cedola annuale, dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione da consegnare è la seguente:

a) in caso di riscatto o di vita dell'Assicurato a scadenza:

- ▶ richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente in caso di riscatto o dal Beneficiario in caso di vita dell'Assicurato a scadenza (formulata preferibilmente sul modulo disponibile presso la rete di vendita del Lloyd Adriatico, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie);
- ▶ copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica;

b) in caso di premorienza dell'Assicurato:

- ▶ richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno degli stessi (formulata preferibilmente sul modulo disponibile presso la rete di vendita del Lloyd Adriatico, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie);
- ▶ certificato di morte dell'Assicurato;
- ▶ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita del Lloyd Adriatico) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica:
 - le generalità complete di tutti gli eredi (per diritto proprio o in base all'art. 1412 codice civile nell'ipotesi di eredi legittimi premorti all'Assicurato), ancorché rinunciatarî;
 - se esistono eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), le generalità complete dei tutori degli stessi nominati dal Giudice Tutelare;
 e che, in ogni caso, attesti:
 - in caso di successione testamentaria, che il testamento esibito è l'ultimo, che è ritenuto valido ed efficace e che non vi sono opposizioni;
 - in caso di successione legittima, la mancanza di qualsiasi disposizione testamentaria.
- ▶ copia dell'eventuale testamento valido, efficace (cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 codice civile) e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 codice civile);
- ▶ in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare;
- ▶ in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 codice civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l'ulteriore documentazione da produrre.

Le somme dovute dal Lloyd Adriatico saranno liquidate mediante accredito su conto corrente bancario comunicato dall'avente diritto (si dovranno fornire i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestazione del conto, indirizzo dell'intestatario).

In caso di **riscatto o premorienza dell'Assicurato**, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dalla data di valorizzazione delle attività poste a copertura delle riserve tecniche fissata rispettivamente a norma dell'art. 4 comma 2 ed art. 1 punto b) delle presenti Condizioni di assicurazione. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

In caso di **vita dell'Assicurato a scadenza**, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

In caso di **liquidazione di cedole**, la Compagnia provvederà a corrispondere automaticamente e senza la produzione di alcun documento da parte del Contraente, la prestazione dovuta in base a quanto indicato all'art. 1 punto a) delle presenti Condizioni di assicurazione, entro 30 giorni.

Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

articolo 10

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

articolo 11

Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

articolo 12

Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.

articolo 13

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato debbono essere esatte e complete.

In particolare il Contraente deve fornire alla Compagnia tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.

articolo 14

Attività a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia con rischio finanziario a carico del Contraente

La Compagnia, al fine di corrispondere la parte fissa delle cedole periodiche e consentire il rimborso a scadenza del 50% del capitale investito iniziale, acquista per ogni 100 euro di capitale investito iniziale 49,588 euro nominali del titolo obbligazionario "GSACHS 30dic2009 cedola 3,25%"; fatto pari a 100% il nominale acquistato vengono attribuiti a copertura delle riserve tecniche:

- il 68,22% della cedola in pagamento il 30/12/05, il 74,46% della cedola in pagamento il 30/12/06, il 74,46% della cedola in pagamento il 30/12/07, il 74,46% della cedola in pagamento il 30/12/08, il 100% della cedola in pagamento il 30/12/09 e il 100% del mantello del titolo.

Il costo complessivo della copertura delle prestazioni sopra indicate risulta essere pari al 48,29%.

Il titolo obbligazionario "GSACHS 30dic2009 cedola 3,25%" è emesso da Goldman Sachs, avente sede legale negli USA 85 Broad Street, New York, NY 10004, classificata con rating A+ da Standard & Poor's e Aa3 da Moody's. Il suddetto

investimento prevede un tasso di rendimento effettivo lordo composto del 3,18% ed un tasso nominale annuo del 3,22%.

Il valore degli attivi attribuiti a copertura, rappresentativi del valore del contratto per la parte con rischio finanziario a carico del Contraente (50% del capitale investito iniziale), è rilevato mensilmente l'ultimo giorno di quotazione del mese ed è pubblicato giornalmente sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" (rubrica index linked, voce *Valore Cedola 2*). Per convenzione, viene pubblicato proporzionalmente ad un valore a scadenza pari a 100.

L'ammontare pagabile sottoscrivendo il contratto relativamente alle prestazioni sopra indicate non è garantito dal Lloyd Adriatico, essendo legato alla solvibilità della Società emittente il titolo obbligazionario.

La Compagnia, al fine di corrispondere la parte variabile delle cedole periodiche e rimborsare a scadenza il 50% del capitale investito iniziale, investe le riserve tecniche nella gestione interna speciale denominata "Epu Valore", separata dalle altre attività del Lloyd Adriatico e disciplinata dal relativo regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il risultato di tale gestione (di cui al punto 3 del regolamento) è annualmente certificato (entro il 31 gennaio di ciascun anno) da una Società di revisione contabile, che ne attesta la corretta determinazione. Tale risultato, calcolato al netto della commissione di gestione trattenuta dal Lloyd Adriatico pari all'1%, determina il rendimento annuo riconosciuto al presente contratto. Qualora il rendimento annuo riconosciuto al contratto risulti essere inferiore al 2%, la commissione di gestione verrà ridotta in misura tale da garantire una rivalutazione annua minima del 2%.

Il Lloyd Adriatico garantisce che il capitale iniziale investito nel Fondo non potrà mai diminuire nel corso del tempo (consolidamento).

L'ammontare pagabile sottoscrivendo il contratto relativamente alle prestazioni sopra indicate è garantito dal Lloyd Adriatico.

articolo 15

Fondo "Epu Valore"

regolamento fondo “Epu Valore”

gestione speciale delle polizze rivalutabili per partecipazione agli utili da investimento

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività del Lloyd Adriatico S.p.A., che viene contraddistinta con il nome Fondo “Epu Valore”.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo “Epu Valore “.

La gestione del Fondo “Epu Valore “ è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione del Fondo “Epu Valore “ è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche, la quale attesta la rispondenza del Fondo “Epu Valore “ al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo “Epu Valore “, il rendimento annuo del Fondo “Epu Valore “, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dal Lloyd Adriatico sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo del Fondo “Epu Valore “, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene riportando il risultato finanziario del Fondo “Epu Valore “ di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo “Epu Valore “ stesso. Per risultato finanziario del Fondo “Epu Valore “ si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo “Epu Valore “ - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo “Epu Valore “ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo “Epu Valore “ per i beni già di proprietà del Lloyd Adriatico. Per valore medio del Fondo “Epu Valore “ si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo “Epu Valore “.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo “Epu Valore “.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo “Epu Valore “ l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. Nel caso in cui il valore medio del Fondo “Epu Valore “, determinato ai sensi del punto 3), scenda al di sotto della dimensione minima pari a 15.000.000 di euro, il Lloyd Adriatico si riserva la facoltà di chiudere la gestione interna separata Fondo “Epu Valore “ e trasferire le riserve matematiche della stessa in un'altra gestione interna separata, comunicando al sottoscrittore le modalità e le conseguenze di tale operazione almeno 90 giorni prima della data di effetto della stessa.
5. Il Lloyd Adriatico si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

LLOYD ADRIATICO S.P.A.

Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Imeri, 1 - Tel. 040 77811 - Fax 040 7781 311

Capitale Sociale € 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824

Reg. Imp. Trieste n. 00104230321 - P. IVA e Cod. fisc. 00104230321

www.lloydadriatico.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato del 20 maggio 1946 (G.U. 5/7/46 n. 148).